



Comune di SAN GIOVANNI LIPIONI

(Provincia di CHIETI)

Via Roma, 35 - 66050 SAN GIOVANNI LIPIONI (CH)* Codice Fiscale e Partita IVA: 00249220690
Telefono e Fax: 0873/952231 - 0873/952244 * Indirizzo E Mail: comunesan giovannilipioni@tin.it

Originale di Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 15 Giugno 2020 n° 4

OGGETTO: **Imposta Municipale propria (I.M.U.): determinazione dell'aliquota per l'anno 2020.-**

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Giugno, alle ore 19,00 nella Sala comunale - ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e dell'art. 7 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi Collegiali del Comune - è stato convocato, per oggi, questo Consiglio Comunale in *Sessione Ordinaria, in seduta pubblica ed in 1^ Convocazione*. All'appello risultano:

Numero d'Ordine	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Sig. Nicola ROSSI	Sindaco	*	
2	Sig. MONACO Sandro	Consigliere Comunale	*	
3	Sig. MONACO Carlo	Consigliere Comunale	*	
4	Sig.ra GROSSO Marilena	Consigliere Comunale	*	
5	Sig. GROSSO Giovanni	Consigliere Comunale		*
6	Sig.na CIAFARDO Patrizia	Consigliere Comunale	*	
7	Sig. ROSSI Franco	Consigliere Comunale	*	
8	Sig. D'AMBROSIO Claudio	Consigliere Comunale	*	
9	Sig. FRANGIONE Luigi	Consigliere Comunale		*
10	Sig. FRANGIONE Roberto	Consigliere Comunale		*
11	Sig. RAUSO Luigi	Consigliere Comunale		*
Totale Presenti/Assenti			7	4

Assiste il Segretario comunale dott.ssa **Adele SANTAGATA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Nicola ROSSI**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio Comunale

Vista la **Proposta di Deliberazione**, allegata alla presente per *formarne parte integrante e sostanziale*;

Visto il **Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267** *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il **Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n° 118** *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n° 42*;

Visto il **Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n° 126** *Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n° 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n° 42*;

Visto lo **Statuto del Comune**;

Visto il **Regolamento di Contabilità del Comune**, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 dell'11 Febbraio 2017;

Visto il **Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504** *Riordino della finanza degli Enti Territoriali, a norma dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n° 421* - e successive modificazioni ed integrazioni - che istituisce, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il **Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446** *Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, revisione degli Scaglioni, delle Aliquote e delle Detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una Addizionale Regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei Tributi Locali*, ed in particolare gli artt. 58 e 59 - emanato in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nelle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 149, della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662;

Visti gli **artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n° 23** *Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale* e l'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n° 201 *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni con la **Legge 22 Dicembre 2011 n° 214**;

Visto il **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201** *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni, dalla **Legge 22 dicembre 2011, n. 214**;

Vista la **Legge del 24 dicembre 2012 n° 228** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)*, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29 Dicembre 2012, ed in particolare l'Art. 1, Comma 380, che così recita:

380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui **all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, n° 201**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 22 Dicembre 2011, n° 214**, per gli anni 2013 e 2014:

a) *e' soppressa la riserva allo Stato di cui al **comma 1 del citato articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011***;

con la quale, in pratica, è soppressa la riserva a favore dello Stato della metà del gettito, calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 1, comma 380, lettera a), e quindi viene stabilito che l'intera quota dell'imposta IMU è di proprietà dei Comuni, (contrariamente all'anno 2012, nel quale il 50% dell'imposta era di spettanza dello Stato), ma è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (articolo 1, comma 380, lettera f); la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili (che rimarrà di competenza comunale);

Vista la **Legge 27 Dicembre 2013, n° 147** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n° 302 del 27 Dicembre 2013, ed in particolare i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, con i quali è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° Gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Evidenziato che l'**Imposta Unica Comunale (U.I.C.)** è composta da:

- a)- **I.M.U. (Imposta Municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b)- **TA.S.I. (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- c)- **TA.RI. (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Vista la **Legge 28 Dicembre 2015, n° 208** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)*, ed in **particolare l'art. 1**:

- **comma 10**, che detta modifiche alla disciplina dell'I.M.U. e della TA.S.I. in materia di esenzioni ed agevolazioni;
- **comma 13**, viene ripristinato, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, il criterio contenuto nella Circolare n° 9 del 14 Giugno 1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- **comma 14**, che dispone l'esenzione dell'abitazione principale dalla TA.S.I.;
- **comma 26**, che dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Vista la **Legge 27 Ottobre 1988, n° 470** che istituisce l'Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);

Visto il **D.L 28 Marzo 2014, n° 47** *misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015*, convertito con la **Legge 23 Maggio 2014, n° 80** il quale, fra l'altro, **elimina la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale**;

Vista la **Risoluzione MEF 10/DF 2015** - Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ulteriori chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all'AIRE proprietari di più immobili in Italia;

Evidenziato, quindi, che:

- a)- *Nel 2012 e 2013 era possibile per il Comune considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata*;
- b)- **Per l'anno 2014 l'immobile è da ritenersi come seconda abitazione**;
- c)- *A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

Dato atto, alla luce di quanto sopra, che:

1. dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero;
2. Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.
3. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.
4. Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre alla possibilità da parte dei Comuni di concedere l'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).

Vista la **Legge 11 Dicembre 2016, n° 232 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2017/2019 (Legge di Stabilità 2017)**, pubblicato sulla G.U. n° 297 del 21 Dicembre 2016;

Vista la **Legge 27 Dicembre 2017, n° 205 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2018/2020 (Legge di Stabilità 2017)**, pubblicato sulla G.U. n° 302 del 29 Dicembre 2017;

Vista la **Legge 30 Dicembre 2018, n° 145 Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019/2021 (Legge Finanziaria 2019)**;

Vista la **Legge 27 Dicembre 2019, n° 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (c.d. Legge di Stabilità 2020)**, la quale dispone:

- all'art. 1, commi 738, che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- all'art. 1, comma 780, l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato, inoltre, che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- a)- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- b)- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- c)- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- d)- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- e)- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- f)- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- g)- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto l'**art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)**, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'**art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296** (legge finanziaria 2007) il quale prevede che *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno*";

Dato atto che l'**art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A**, stabilisce testualmente che "a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che "a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Visto il **Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019** con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020;

Visto il **Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Febbraio 2020** con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020;

Visto il **D.L. 17 Marzo 2020, n° 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Cura Italia)**, ed il particolare **art. 107** che **differisce al 31 Maggio 2020 i termini amministrativi-contabili per l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2020 e dei Rendiconti di Gestione 2019 degli Enti Locali**;

Vista la **Legge 24 Aprile 2020, n° 24 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n°18/2020** summenzionato ed **in particolare l'art. 107, comma 1, lett. A)** il quale **differisce ulteriormente il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti locali al 31 Luglio 2020**;

Visto il **Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.)**, di cui alla propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 in data odierna;

Vista la **Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 16 Marzo 2019**, con la quale, fra l'altro, sono state determinate le aliquote dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e T.A.S.I. per l'anno 2019;

Ritenuto, pertanto, di doversi determinare l'**Aliquota dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2020**, nel rispetto delle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU per il quale, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Oggetto	Aliquota
Aliquota di Base	0,86%
Abitazione Principale e sue Pertinenze	Esente
Abitazione Principale e sue Pertinenze (Cat. A/1, A/8, A/9)	0,40%
Terreni Agricoli (Comune Montano)	Esente
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale (dicui all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. 30.12.1993, n°557 convertito nella Legge 26.02.1994, n°133)	Esente
Aree Edificabili	0,86%
Immobili di Categoria D	1,60%

Visto il **D.L. 10 Ottobre 2012, n° 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 237 del 10 Ottobre 2012, come **convertito nella Legge 7 Dicembre 2012, n° 213 ed in particolare l'art.3, che apporta modifiche all'art. 147 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.)** ridisegnando il sistema dei controlli interni degli Enti locali;

Visto il **Decreto Sindacale n° 3 del 3 Luglio 2019** con il quale sono state attribuite al Rag. **ROSSI FINARELLI Guido**, Dipendente di Ruolo del Comune di San Giovanni Lipioni con la **Qualifica di Istruttore Direttivo, Cat. D/3 la Responsabilità dell'Area Economica Finanziaria** ed affidato allo stesso i poteri **di assumere gli Atti di Gestione**;

Dato atto che il **Responsabile del Servizio Finanziario** ha **espresso Favorevolmente** i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, in ordine alla:

a)- **Regolarità Tecnica**;

b)- **Regolarità Contabile**

e, riportati a tergo, si intendono inseriti ad ogni effetto nel contesto del presente provvedimento;

Viste le altre disposizioni di Legge vigenti in materia;

DELIBERA

- 1)- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2)- di **determinare** le Aliquote **dell'Imposta Unica Comunale per l'anno 2020** nelle seguenti misure:
 - a)- **I.M.U.** (*Imposta Municipale Propria*)

Oggetto	Aliquota
Aliquota di Base	0,86%
Abitazione Principale e sue Pertinenze	Esente
Abitazione Principale e sue Pertinenze (Cat. A/1, A/8, A/9)	0,40%
Terreni Agricoli (Comune Montano)	Esente
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale (di cui all'art. 9, comma 3/bis, del D.L. 30.12.1993, n°557 convertito nella Legge 26.02.1994, n°133)	Esente
Aree Edificabili	0,86%
Immobili di Categoria D	1,60%

- ❖ i stabilire che gli immobili di Categoria Catastale A (ad esclusione delle Cat. A/1, A/8, A/9 e A/10) di proprietà di Cittadini Italiani Residenti all'Estero ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero, non sono soggetti all'imposta in quanto si considerano Abitazione Principale;
 - ❖ di determinare, per l'anno 2020, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ai fini IMU e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili in €. 7,50/mq.;**
 - ❖ di fissare per l'anno 2020 le scadenze per il versamento del tributo in n° 2 rate , precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;
- 3)- di dare atto che la presente Deliberazione e l'**aliquota**, così determinata, entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006, dal **1° Gennaio 2020**;
 - 4)- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo I.M.U. si rimanda al **Regolamento** di cui alla propria precedente *proposta* di deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, dando atto che per tutto quanto non previsto nel *Regolamento* stesso, si rimanda alle disposizioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, 147 e all'art. 1 dai commi 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
 - 5)- di **trasmettere telematicamente la presente deliberazione** e l'allegato **Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze** per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i., così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito nella Legge 28 Giugno 2019, n. 58;
 - 6)- di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
 - 7)- di **dichiarare**, previa apposita e distinta votazione – con **Voti Unanimi Favorevoli** - **la presente deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sussistendo motivi di urgenza.-

Vista la *proposta di Deliberazione* di cui sopra, il sottoscritto **Responsabile del Servizio Finanziario**, ai sensi del **1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali** e successive modificazioni ed integrazioni

Esprime

Parere Favorevole sulla:

- **Regolarità Tecnica;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Guido ROSSI FINARELLI)

- **Regolarità Contabile;**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Guido ROSSI FINARELLI)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Sandro MONACO)

IL PRESIDENTE
(Sig. Nicola ROSSI)

IL SEGRETAIO COMUNALE
(Dott.ssa Adele SANTAGATA)

Relata di Pubblicazione

Il sottoscritto Messo comunale **attesta** che:

- copia della presente Deliberazione, *ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.* viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____, Prot. n° _____ ove resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Giovanni Lipioni, li _____

IL MESSO COMUNALE
(Sig. Marco ROSSI)

La presente Deliberazione **diverrà esecutiva**:

- **decorsi 10 giorni** dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'*art. 134, comma 3, del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.*;

- **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'*art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.*